

Prot. 6/2020

Venezia, 28 gennaio 2020

NOVITA' ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI RICEVE

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DECORRENZA 1° GENNAIO 2020

Gentile cliente,

si segnala che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi ad esportatori abituali senza applicazione dell'iva a seguito di presentazione di Dichiarazione di intento, **devono indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d'intento.** (Si ricorda che il numero di protocollo suddetto, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567), la seconda (progressivo) di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)). In attesa di indicazioni ufficiali si suggerisce di riportare tale dato nel campo "descrizione" della fattura elettronica.

Il fornitore, cioè il soggetto che effettua la cessione di beni o servizi senza applicazione dell'iva, è sempre tenuto al riscontro dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale per via telematica accedendo al sito specifico dell'Agenzia delle Entrate <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica> e digitando il numero di protocollo della ricevuta telematica.

L'esportatore abituale, invece, dovrà continuare a comunicare copia della dichiarazione d'intento e copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all'Agenzia delle entrate.

Sono aboliti i seguenti adempimenti:

- l'annotazione delle dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro, nonché l'obbligo di conservarle a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972;
- l'esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

In sintesi gli adempimenti saranno i seguenti:

PER L'ESPORTATORE ABITUALE

- 1) inviare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
- 2) inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

PER IL FORNITORE

- 1) eseguire il riscontro telematico (sul sito dell'Agenzia delle entrate) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale prima di effettuare la cessione o il servizio e di emettere la fattura;
- 2) indicare in fattura **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.**

Le nuove norme hanno comportato un inasprimento della sanzione che da fissa diviene proporzionale e precisamente dal 100% al 200% dell'imposta in capo al cedente, (leggasi fornitore), che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione" della dichiarazione di intento.


Il Direttore Generale